

DELLA MONICA & PARTNERS  
S.R.L. - SOCIETA' TRA  
PROFESSIONISTI  
VIA VITRUVIO N 38  
20124 MILANO (MI)

**OGGETTO: *Interpello n. 904-1126/2017***  
***Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212***  
***DELLA MONICA & PARTNERS S.R.L. - SOCIETA' TRA***  
***PROFESSIONISTI***  
***Codice Fiscale 08685250964 Partita IVA 08685250964***  
***Istanza presentata il 04/08/2017***

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

#### **QUESITO**

L'interpellante è società tra professionisti a responsabilità limitata che esercita l'attività proprie dei consulenti del lavoro. Rappresenta che è intenzione dei soci professionisti far entrare nella compagnia sociale due colleghi consulenti del lavoro che già collaborano in via continuativa con la STP, percependo dalla STP stessa un compenso per l'attività professionale svolta. Uno di questi, inoltre, riveste la carica di consigliere d'amministrazione della società.

L'intera attività professionale dei due prossimi soci si esaurirà nell'ambito della STP, previa cessazione della loro posizione IVA individuale. La società intende sapere se potrà considerare i compensi erogati dalla STP al socio professionista consigliere di amministrazione quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a sensi dell'art.

50, comma 1, lett. c bis), del TUIR, in relazione agli uffici di amministratore. Chiede inoltre di sapere se potrà considerare i compensi dell'altro futuro socio della STP "quali redditi - per quest'ultimo - assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c bis) del TUIR, in relazione alla collaborazione coordinata e continuativa prestata a favore di un determinato soggetto nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali (vedasi art. 2, comma 2, lett. b), del Dlgs. n. 81/2005)".

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante ritiene che "poiché i soci professionisti non possono svolgere alcuna attività professionale a titolo personale, ma ogni attività da loro svolta confluisce direttamente nei ricavi della STP (.), i compensi per l'effettiva attività svolta erogati dalla STP ai prossimi due soci professionisti costituiscano - per questi ultimi - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c bis) (trattasi di somme e di valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, in relazione agli uffici di amministratore, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di mandato a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita)".

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

La legge 12 novembre 2011, n. 183 ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di "costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile", ossia ricorrendo ai tipi societari delle società di

persone, delle società di capitali, o delle società cooperative.

Le società tra professionisti (STP) sono disciplinate dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della citata legge n. 138 del 2011, nonché dal regolamento attuativo approvato con decreto del Ministro della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34. In particolare, il comma 4 della legge n. 138 del 2011 stabilisce che possono assumere la qualifica di STP le società il cui atto costitutivo preveda, tra l'altro, l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci e l'ammissione, in qualità di soci, dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, ovvero di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità d'investimento, a condizione che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Dette società professionali non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche regolate dalla disciplina civilistica, e pertanto sono integralmente soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto, fatte salve le deroghe e le integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella legge n. 183 del 2011 e nel regolamento attuativo.

Pertanto, anche per le STP trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa.

Da ciò consegue che, in riferimento al caso in esame, il compenso previsto per il socio professionista di STP non può essere considerato per questi reddito assimilabile a reddito di lavoro dipendente ex articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR. Infatti, se la STP adotta il modello societario delle società di capitali, come nella fattispecie descritta, il reddito d'impresa prodotto è tassato in capo alla stessa e verrà tassato in capo ai soci solamente in caso di successiva distribuzione degli utili come reddito di capitale ex art. 44, comma 1, lett. e) del TUIR (fatta salva, se ammessa, la facoltà di

opzione per il regime di trasparenza ex articolo 116 del TUIR).

Per quel che concerne la qualificazione fiscale dei compensi erogati al socio amministratore dalla società, l'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, stabilisce che sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, tra gli altri, "le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente".

La circolare n. 105 del 12 dicembre 2001, a tal proposito, ha ribadito che i compensi derivanti dall'attività di amministratore danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente; soltanto in via di eccezione, quando l'ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all'attività professionale.

Analogamente, la risoluzione n. 56 del 27 febbraio 2002 (in relazione alla figura del revisore contabile) ha specificato che "i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di revisione contabile possano essere attratti nella sfera dei redditi di lavoro autonomo, di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR, nell'ipotesi in cui il revisore svolga abitualmente un'altra attività di carattere professionale (.)".

Lo stesso articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR puntualizza che l'attività di amministratore esercitata, qualora non rientri nelle altre attività di lavoro autonomo

svolta, deve essere considerata attività assimilata ai redditi di lavoro dipendente. Nella fattispecie descritta nell'istanza, l'attività svolta dall'amministratore non rientra tra quelle professionali in quanto la società amministrata è la stessa STP. Per tali considerazioni il compenso erogato dalla STP al socio non titolare di partita IVA per l'attività di amministratore svolta va qualificato quale reddito assimilato ai redditi di lavoro dipendente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR.

I documenti citati sono consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**Firma su delega del DIRETTORE REGIONALE  
Giovanna Alessio**

**IL CAPO SETTORE**

**Antonio Giovanni Tangorra**

**(firmato digitalmente)**

